DECRETO-LEGGE 2 marzo 2026, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese colpite dagli eventi bellici in Medio Oriente e per il rilancio del settore automobilistico.

(GU SERIE GENERALE 2-3-2026)

Vigente al: 3-3-2026

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA FAMIGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la sesta delle deliberazioni legislative approvate dal Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 14, recante misure urgenti per il rilancio del settore automobilistico e per il sostegno automobilistico 2026-2027;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 196, e successive modificazioni, recante legge di contabilità e finanza pubblica;
Vista la legge 23 ottobre 2025, n. 159, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e per l'attuazione del medesimo regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del decreto-legge 30 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2025, n. 163, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore automobilistico e per il sostegno automobilistico 2025-2026;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 207, recante disposizioni per la tutela dei minori;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 208, recante disposizioni per la tutela dei minori;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 209, recante disposizioni per la tutela dei minori;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n.

Art. 12

Contributo ambientale

1. Con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le associazioni ambientali, le associazioni di consumatori e le associazioni di categoria, è aggiornato l'ammontare del contributo ambientale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in modo che, per ciascun anno, il gettito del contributo ambientale sia pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e fino al 2030 e, per ciascun anno, non superiore a 10 milioni di euro.

2. Il trattamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a), si applica, nei limiti delle risorse disponibili, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2017, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2018, n. 18, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

3. Nei limiti dell'importo di cui al precedente comma 2, il trattamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a), si applica, nei limiti delle risorse disponibili, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

4. Il trattamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a), si applica, nei limiti delle risorse disponibili, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

5. Il trattamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a), si applica, nei limiti delle risorse disponibili, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

6. Nei limiti dell'importo di cui al precedente comma 2, il trattamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a), si applica, nei limiti delle risorse disponibili, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

7. Nei limiti dell'importo di cui al precedente comma 2, il trattamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a), si applica, nei limiti delle risorse disponibili, ai veicoli ceduti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2025, n. 15.

Art. 13

Clausola compensativa in materia per l'ambiente, l'energia e il clima

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 11, le imprese che, nell'esercizio finanziario precedente, hanno ceduto veicoli ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero di veicoli ceduti, ripartito per operazione, per marca, cilindrata, alimentazione, classe di emissione, nonché, per ciascun veicolo, il prezzo di vendita, il prezzo di listino, il prezzo applicato, la tipologia di operazione, il codice identificativo del veicolo, il codice identificativo del cliente, la ragione sociale del cliente, il codice di cliente, il codice fiscale del cliente, il codice di partita IVA del cliente, il codice di identificazione del cliente, il codice di identificazione del cliente, il codice di identificazione

630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Art. 36

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Speranza, Ministro della salute

Guerini, Ministro della difesa

Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Lamorgese, Ministro dell'interno

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Manfredi, Ministro dell'universita' e della ricerca

Bonafede, Ministro della giustizia

De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Amendola, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede